

AS1030 - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO "G. MARTINO" DI MESSINA- DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Roma, 17 gennaio 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina
Università degli Studi di Messina

Con riferimento alla richiesta di parere dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua riunione del 9 gennaio 2012, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

La normativa citata ha stabilito che è possibile derogare all'obbligo di alienare le partecipazioni detenute ovvero sciogliere le società indicate all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene che l'Amministrazione controllante non abbia dimostrato la sussistenza di tali peculiarità e, quindi, delle ragioni che non permettono un efficace e utile ricorso al mercato per l'affidamento dei servizi attualmente forniti dalla società UNI.LAV. S.c.p.A.. Infatti, le argomentazioni addotte non appaiono in grado di giustificare il mantenimento della società *in house* posto che codesta amministrazione si è limitata a segnalare la presunta convenienza dei servizi erogati dalla società UNI.LAV. in considerazione del regime di esenzione IVA cui la stessa è sottoposta ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.P.R. n. 633/72: il che dovrebbe determinare, quale conseguenza automatica, l'impossibilità di reperire sul mercato i servizi medesimi a condizioni più vantaggiose per gli Enti controllanti.

La convenienza dei servizi forniti dalla società UNI.LAV. S.c.p.A., tuttavia, sarebbe dovuta emergere da una più compiuta consultazione del mercato, preceduta da un'adeguata pubblicizzazione, finalizzata a verificare l'eventuale presenza di operatori in grado di offrire i servizi oggetto di affidamento e di rispondere pertanto alle esigenze delle amministrazioni interessate.

L'Autorità ha pertanto ritenuto di rendere parere negativo, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione di presentare una nuova richiesta di parere completa di tutti gli elementi essenziali ai fini delle valutazioni relative alla eventuale impossibilità del ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella